

DELIBERA N. 108/23/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VICENZA PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 3 maggio 2023;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 3 marzo 2023, con il quale sono state fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 28 e 29 maggio seguenti l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”*;

VISTA la nota del 27 aprile 2023 (prot. n. 0113102) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Vicenza a seguito della segnalazione della Sig.ra Erika Baldin, Consigliera regionale del Veneto, di una presunta violazione

dell'art. 9 della Legge n. 28/2000, effettuata dall'amministrazione del Comune di Vicenza attraverso la diffusione di alcuni comunicati stampa sul sito istituzionale dell'ente, da cui sono stati altresì tratti alcuni articoli di stampa. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 19 aprile 2023 le controdeduzioni, ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

ESAMINATE le controdeduzioni del Comune di Vicenza, in cui ha precisato, in sintesi, quanto segue:

- *...il comunicato stampa ad oggetto "Ferrovieri, sopralluogo alla medicina di gruppo di via Fincato 11" diffuso agli organi di stampa e pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Vicenza risponde all'esigenza di informare la cittadinanza in merito alla fruibilità di un servizio pubblico relativo alla tutela del diritto alla salute a fronte dell'allarme sociale generato dall'abbandono da parte dei medici di un presidio sanitario che serve migliaia di persone per effetto di reiterati episodi di aggressione e violenza verbali ai danni dei medici stessi ...;*

- *con riferimento agli altri comunicati stampa menzionati...le motivazioni della pubblicazione dei comunicati stampa nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile sono in molti casi funzionali alla partecipazione degli interessati ad eventi di promozione turistica, culturale, sociale, economica, ambientale o sportiva, comunicazioni con finalità di riduzione dell'allarme sociale legato alla sicurezza urbana, comunicazioni con finalità di rendicontazione dell'utilizzo di risorse economiche per la realizzazione di opere e lavori pubblici; comunicazioni con finalità di rendicontazione di azioni per la tutela dell'ambiente; comunicazioni con finalità di promozione economica e sviluppo delle imprese; comunicazioni con finalità di promozione delle relazioni internazionali; comunicazioni con finalità di promozione turistica; comunicazioni con finalità di promozione culturale; comunicazioni con finalità di promozione sociale; comunicazioni con finalità di promozione ambientale; comunicazioni con finalità di promozione sportiva; comunicazioni di servizio";*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni comunali (30 marzo 2023) fino alla chiusura della campagna elettorale del 12 maggio 2023;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio*

che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”;*

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente alla data di convocazione dei comizi per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 fino alla chiusura della campagna elettorale;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate, della documentazione istruttoria e delle conclusioni del Comitato, secondo cui i comunicati oggetto di segnalazione sono caratterizzati dal requisito dell'impersonalità, ma non da quello dell'indispensabilità per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, in quanto i comunicati non sono indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”;*

RITENUTO necessario, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, dei comunicati stampa oggetto di

segnalazione ed accertamento realizzati in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, anche al fine di evitare la successiva ripresa degli stessi da parte degli organi di stampa;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Vicenza di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione dei comunicati stampa dal sito istituzionale, nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di dette pubblicazioni a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Vicenza e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba